

Al Presidente
 Al Responsabile per la prevenzione della corruzione
 Al Responsabile della trasparenza
 dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità (art. 20, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39).

Il/La sottoscritto/a ASTONJAS RENATA in relazione all'affidamento dell'incarico di Responsabile lettere servizi alla persona;

VISTI gli artt. 9, 11 (nb solo per gli incarichi amministrativi di vertice, come ad es. il Segretario) e 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recanti disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, ai sensi dell'art. 47 dello stesso DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui alle sopra richiamate previsioni normative ed in particolare:

- di non svolgere incarichi, né di possedere cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Unione montana dei Comuni della Valsesia (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);
- di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'Unione montana dei Comuni della Valsesia (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);

(solo per gli incarichi amministrativi di vertice, come ad es. il Segretario)

di non ricoprire alcuna carica tra cui quelle indicate all'art. 11, comma 1 (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, o di parlamentare);

(solo per gli incarichi amministrativi di vertice, come ad es. il Segretario)

di non ricoprire alcuna carica tra cui quelle indicate all'art. 11, comma 3 :

- lett. a) componente della Giunta o del Consiglio dall'Unione montana dei Comuni della Valsesia;
- lett. b) componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella stessa Regione Piemonte;
- lett. c) componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative della stessa Regione Piemonte;

- di non ricoprire alcuna carica di componente dell'organo di indirizzo nell'Unione montana dei Comuni della Valsesia, né di presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato soggetti a controllo pubblico da parte dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia (art. 12, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);

di non ricoprire alcuna carica tra cui quelle indicate all'art. 12, comma 2 (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, o di parlamentare) e comma 4, lett. a) (componente della Giunta o del Consiglio della Regione);

di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art. 12, comma 4, lett. b) e c) (componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella stessa Regione Piemonte; componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative nella stessa Regione Piemonte);

OPPURE: vedi parere legale allegato

1. che sussistono le seguenti cause di incompatibilità previste dal D.L. n. 39/2013 (indicare causa e riferimento normativo tra quelli sopra citati):

.....
.....
.....;


per le quali il/la sottoscritto/a si impegna alla rimozione entro il termine di 15 giorni dalla presente dichiarazione;

2. di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Vercelli, li 23/9/2016
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE



Al Presidente
 Al Responsabile per la prevenzione della corruzione
 Al Responsabile della trasparenza
 dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità (art. 20, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39).

Il/La sottoscritto/a ANTONISIA RENATA in relazione all'affidamento dell'incarico di responsabile Settore Servizi alla persona;

VISTI gli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recanti disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, ai sensi dell'art. 47 dello stesso DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. l'insussistenza di cause di inconferibilità di cui alle sopra richiamate previsioni normative ed in particolare:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I e II del libro secondo del codice penale (art. 3 del D.Lgs. 39/2013);

(solo per gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali esterni di cui all'art. 110 del TUEL) di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti privati regolati o finanziati dal Comune di (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);


(solo per gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali esterni di cui all'art. 110 del TUEL) di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);

di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia e che nell'anno precedente non è stato componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella stessa Regione Piemonte. (art. 7, comma 2, del d.lgs. 39/2013);

di non essere stato, nei due anni precedenti, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative della stessa Regione Piemonte (art. 7, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);

2. di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013.

Varallo, li 23/9/2016
 (luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE


Avvocato Daniele Fortis

Via Valleggio n. 1bis - TORINO

Tel. 338.7831733

Fax: 0114 46105

danielefortis@pec.ordineavvocati.org

Oggetto del parere preliminare: *verificare la compatibilità, ai sensi dell'art. 12 c. 4 del D.Lgs. 39/2013, tra la carica ricoperta dalla dott.ssa Antonini in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni della Valsesia e la carica ricoperta dalla stessa in qualità di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Omegna.*

--oo00oo--

Premessa

Al fine di risolvere il quesito in esame occorre tener presente che:

- la dott.ssa Antonini è assunta con contratto a tempo indeterminato come funzionario cat. D presso l'Unione dei Comuni della Valsesia ove esercita la funzione di Responsabile dei Servizi Sociali;
- la posizione lavorativa di Responsabile di un Ufficio rientra nelle cd "Area Posizioni Organizzative", una categoria istituita con accordo sindacale e inserita nell'art. 8 del CCNL 31 marzo 1999;
- la dott.ssa Antonini ricopre la carica di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Omegna;

Venendo alle norme che disciplinano le cause di incompatibilità tra incarichi nelle pubblica amministrazione, il quarto comma dell'art. 12 del D.Lgs 39/2013, specifica che:

"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: (...) b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.*

ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico: (...)"

L'art. 2 del succitato decreto legislativo definisce gli incarichi dirigenziali interni come:

"gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di alta pubblica amministrazione".

Per risolvere il caso di specie appare pertanto necessario verificare se la "posizione organizzativa" di Responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni della Valsesia ricoperto dalla dott.ssa Antonini possa essere considerata un incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. 39/2013, determinando così un'incompatibilità con la carica di Assessore del Comune di Omegna.

Pur nella difficoltà di individuare in modo compiuto i tratti salienti della funzione dirigenziale, si può affermare che esistono alcune caratteristiche e funzioni tipiche e indispensabili a distinguere le figure dirigenziali dal restante personale dell'ente ed in particolare dai funzionari dell'area organizzativa.

Dirigenza e conferimento di funzioni dirigenziali

Le funzioni e responsabilità della dirigenza sono previste dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL). Queste scaturiscono dal principio di separazione tra l'attività di indirizzo e controllo politico e l'attività di gestione sancite dall'art. 4 del D.Lgs. 165/01.

Nello specifico, l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nel disciplinare la figura del dirigente sancisce che:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si

uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi (...)"

L'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, nel disciplinare le modalità di conferimento di funzioni dirigenziali, prevede che:

"Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia (...)"

Pertanto riassumendo, tra i tratti distintivi della figura dirigenziale, possono essere annoverati:

- * i compiti ausiliari della dirigenza rispetto alla funzione di indirizzo politico;*
- * l'attribuzione in capo alla dirigenza di compiti propri e non delegati;*
- * la presenza di un'ulteriore responsabilità rispetto a quella amministrativa.*

I dirigenti sono così titolari di competenze esclusive o complementari rispetto a quelle degli

organi politici. Da questo consegue anche che tra le due tipologie di organi, non esiste più alcun rapporto gerarchico ma solo un rapporto di direzione: il dirigente ha una propria autonomia sfera di competenza che non può essere violata né dagli organi politici né dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, ed una volta ricevuti gli indirizzi politici generali sceglie autonomamente, al di fuori di un principio di legalità e degli altri principi riconducibili alla buona amministrazione.

I. Area posizione organizzative

Nel caso delle cd *posizioni organizzative*, invece, la situazione si presenta totalmente diversa. Tale categoria lavorativa, non trova la sua fonte da una norma dell'ordinamento, come nel caso dei dirigenti, ma sono il frutto di un accordo sindacale ai sensi del CCNL 31 marzo 1999. L'art. 8 del citato CCNL istituisce infatti la cd "*Area Posizioni operative*":

"Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9".

Le *posizioni organizzative* sono pertanto posizioni lavorative coperte da funzionari di categoria D cui vengono, eventualmente, attribuiti ulteriori compiti e responsabilità per un periodo limitato. Tali funzionari sono, pertanto, tenuti al rispetto del mansionario di categoria e della disciplina delle mansioni e sono soggetti al rapporto di subordinazione

gerarchica nei confronti del dirigente preposto all'ufficio così come chiaramente sancito dalla lett. h dell'art. 23 del CCNL 6 luglio 1995 come modificato dall'art. 23 del CCNL 22 gennaio 2004.

In conclusione è possibile affermare che le *posizioni organizzative* possono semmai essere qualificate come componenti di un ufficio che svolge un'attività strumentale a quella di realizzazione dei fini istituzionali dell'ente da parte dell'organo dirigenziale. Dal fatto che le posizioni organizzative non sono organi consegue che alle stesse non possono essere attribuite competenze proprie se non intaccando quelle di altri organi, e nello specifico dei dirigenti.

Anche sul piano economico il dirigente e il titolare di posizione organizzativa si trovano in posizioni del tutto diverse:

- *per il dirigente*: la retribuzione contrattuale è remunerativa di tutte le funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/2000 e di quelle stabilite dalle norme regolamentari (ex art. 24 d.lgs. 165/2001) giacché tali funzioni riassumono i compiti d'istituto dai quali il dirigente non può esimersi;
- *per il titolare di posizione organizzativa*: la retribuzione contrattuale è remunerativa delle sole funzioni previste dalle declaratorie contrattuali e dagli eventuali mansionari di qualifica esistenti presso l'ente nonché dalle norme regolamentari, giacché tali funzioni riassumono i compiti d'istituto ai quali egli non può sottrarsi; ne consegue che tutte le funzioni non rictranti in tali compiti d'istituto e per le quali sono previsti compensi specifici non sono esigibili e se accettate devono essere remunerate.

Pertanto il responsabile di Ufficio o Servizio che sia titolare di posizione organizzativa, non è automaticamente investito di funzioni dirigenziali; questi assume tali funzioni solo previo conferimento delle stesse, con atto motivato, da parte del Sindaco o del Direttore Generale.

Conclusioni

Venendo al caso di specie, con gli elementi e la documentazione disponibile odiernamente, è possibile affermare che:

- a) la dott.ssa Antonini non ricopre alcuna posizione dirigenziale così come prevista dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- b) alla dott.ssa Antonini non è stato conferito, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, alcun incarico dirigenziale o competenza esclusiva e complementare rispetto a quelle degli organi politici da parte del Presidente o del Direttore Generale dell'Unione dei Comuni della Valsesia.

Pertanto, l'incarico ricoperto dalla dott.ssa Antonini come Responsabile dei Servizi Sociali, pur conferendole, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 31 marzo 1999, "funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa", rappresenta una mera "posizione organizzativa" e prevede sempre e comunque un rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti del Segretario Comunale o del Direttore Generale.

In conclusione è possibile affermare che non vi sia alcuna incompatibilità, ai sensi dell'art. 12 c. 4 del D.Lgs. 39/2013, tra la carica ricoperta dalla dott.ssa Antonini in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali della Comunità della Valsesia e la carica ricoperta dalla stessa in qualità di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Omegna.

Torino, 21 settembre 2016

Avvocato Daniele Ferris
